



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO AMBIENTE E URBANISTICA

ORDINANZA N. 848 del 06/10/2021

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI VOLTI A RIDURRE L'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO**

La Dirigente

Premesso:

- che la direttiva europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto e l'ozono;
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria.

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), approvato dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 115 dell'11/04/2017 che stabilisce le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti in determinate fasce orarie e periodi dell'anno particolarmente critici per la qualità dell'aria, nonché le misure emergenziali in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM10;
- il “*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*” sottoscritto in data 25 luglio 2017 tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del “Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, che ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione all'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- la Legge Regionale n.14 del 22/10/2018, Capo IV “Disposizioni in materia di qualità dell'aria”, con la quale la Regione Emilia-Romagna all'articolo 40 ha definito quanto segue:
 1. *Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020;*
 2. *Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo;*
 3. *Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese”;*
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1523 del 2 novembre 2020, che al punto 1 del dispositivo, proroga le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) fino al 31/12/2021;

Considerato:

- che il PAIR2020 pone in capo ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, l'adozione di una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 2015 al 2020, nel

- periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, volto a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;
- che la popolazione residente del Comune di Forlì è superiore ai 30.000 abitanti ed è pertanto tenuta all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 14 e art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR;
 - che in Emilia Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale.

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.181 del 25/09/2020 "*Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19*" con la quale la regione Emilia Romagna ha modificato le modalità di attuazione delle limitazioni del traffico previste dal PAIR dal 1° ottobre 2020 e al punto 2 ha stabilito che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di qualità dell'aria, trovino applicazione dal 11 gennaio 2021.

Visti altresì:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.2 del 08/01/2021 "*Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19- Disposizioni in merito alla circolazione dei veicoli diesel*" in cui viene disposto che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, prorogate all'11 gennaio 2021 dal decreto n. 181 del 25/09/2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato, fino al 31 gennaio 2021;
- la Delibera di Giunta regionale n. 33 del 13 gennaio 2020 "*Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria*" nella quale viene disposto di approvare le seguenti misure per la qualità dell'aria:
 - a) *prolungare fino al 30 aprile il periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali stabilito dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, precedentemente fissato dal 1° ottobre al 31 marzo;*
 - b) *introdurre un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione, in modo da evitare l'occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10. Le misure vengono attivate quando le previsioni di qualità dell'aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo. Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno di verifica seguente.*
 - c) *aumentare le domeniche ecologiche fino a quattro al mese nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell'agglomerato di Bologna e nei Comuni che aderiscono volontariamente alle misure del PAIR2020 per le aree urbane, a decorrere dal 24 gennaio 2021;*
 - d) *adottare nelle domeniche ecologiche delle limitazioni alla circolazione previste per i giorni feriali, con estensione ai veicoli diesel euro 4;*

- e) di prevedere misure di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico urbano nelle domeniche ecologiche;
- f) potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e comunicazione alla struttura regionale competente per materia degli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate: • Comune Bologna 1500 controlli/anno; • Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno; • Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno; • Comuni < 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
- g) estendere l'applicazione della misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017, a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;
- h) divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
- i) promuovere l'implementazione dello smartworking strutturale nelle pubbliche amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, rispetto ai dipendenti che possano svolgere le proprie attività in remoto, con possibilità di ulteriore potenziamento in caso di situazioni emergenziali per la qualità dell'aria;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria" dove è stato disposto:
 - che il valore di soglia di "14.000 €" riferito all'ISEE delle persone che possono usufruire della deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione, è sostituito con il valore attualizzato di "19.000 €";
 - di prevedere la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
 - di prevedere che la deroga di cui sopra sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
 - nell'allegato 2 della DGR 189/2021 sono individuate le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga;
 - il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Considerato che è tuttora in atto lo stato di emergenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza.

Preso atto della Sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10.

Considerato che la Regione Emilia Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM 10 nella zona Pianura Ovest e nella zona Pianura EST.

Preso atto dei superamenti al valore limite giornaliero fissato per le polveri PM10 registrati dal gennaio ad aprile 2021; nel territorio comunale di Forlì.

Visti

- l'art. 13 della Legge 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"
- gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada e ss.mm.ii.";
- gli artt. 122 e 182, comma 6-bis del D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia Ambientale";
- il DPR n.74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici...";
- il DM Ambiente n.186/2017; "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il D.Lgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali e ss.mm.ii".
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- la Legge Regionale n.4 del 6 marzo 2007,

Richiamato il Decreto n. 18 del 17/09/2021 con cui il Sindaco ha affidato l'incarico dirigenziale del Servizio Ambiente e Urbanistica alla Dr.ssa Simona Savini dal 1 ottobre 2021 fino a fine mandato del Sindaco.

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) Nell'area del centro abitato di Forlì come da planimetria allegato 2 del presente provvedimento fino al 30/04/2022, compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, **divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:**

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o superiore (conformi direttive 98/69 CE o successive);
- 2) con alimentazione metano-benzina e GPL- benzina omologati Euro 2 o superiore;
- 3) con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 4 o superiore (conformi direttiva 98/69/CE B o successive);
- 4) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o superiore (conformi direttiva 97/24/CE cap. 5 fase II o successive).

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi di lunedì 1 novembre e mercoledì 8 dicembre 2021, giovedì 6 gennaio, venerdì 4 febbraio, lunedì 18 e lunedì 25 aprile 2022.

B) Nell'area del centro abitato di Forlì, come da planimetria allegato 2 del presente provvedimento, fino al 30 aprile 2022, tutte le domeniche di ogni mese "*domeniche ecologiche*", **eccetto domenica 31 ottobre, domenica 26 dicembre 2021 e domenica 17 aprile 2022 il divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:**

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o superiore (conformi direttive 98/69 CE o successive);

- 2) con alimentazione metano-benzina e GPL- benzina omologati Euro 2 o superiore;
- 3) con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 5 o superiore (conformi direttiva 98/69/CE Riga B2 o successive);
- 4) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o superiore (conformi direttiva 97/24/CE cap. 5 fase II o successive).

C) Divieto di abbruciamento dei residui vegetali i sensi del dell'articolo 182, comma 6bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 fino al 30 aprile 2022. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria

Nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, è prevista la deroga a tale divieto per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno.

La deroga di cui sopra è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, di cui al successivo punto E della presente Ordinanza, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Gli abbruciamenti in deroga dovranno essere condotti e comunicati secondo le indicazioni dell'allegato 2 della Delibera di giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021.

ORDINA INOLTRE

D) fino al 30/04/2022 in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari comunque classificate, dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), è **vietato utilizzare** biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):

- nei generatori di calore di cui all'art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, **dotati di classe di qualità inferiore a 3 stelle**, così come specificata nell'Allegato 1, punto 1, Tabella 1 al DM sopra citato;

- nei focolari o camini aperti o che possono funzionare aperti.

In tutto il territorio regionale dal 1 gennaio 2020 è consentito installare nuovi impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di classe emissiva 4 stelle o superiore.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet di potenza termica nominale < 35KW , è fatto obbligo di utilizzare materiale che sia stato certificato da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 178225-2. Gli utilizzatori hanno l'obbligo di conservare la pertinente documentazione;

E) L'adozione delle seguenti **misure emergenziali** vengono attivate quando le previsioni di qualità dell'aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo. Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno di verifica seguente:

- **ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 a tutti i veicoli omologati diesel Euro 4** (conformi direttiva 98/69/CE Riga B2 o successive);

- il divieto di utilizzo di stufe a biomassa (legna, pellet, cippato, altro) con **prestazioni emissive inferiori alla classe 4 stelle**, in presenza di impianti alternativi;

- abbassamento del riscaldamento fino ad un max. di 19 °C negli edifici adibiti a residenza e assimilabili, a uffici e assimilabili, ad attività commerciali e assimilabili, ad attività sportive e 17 °C nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali e assimilabili. Sono esclusi dalle limitazioni ospedali, cliniche e casa di cura ed assimilabili, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
- divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
- potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani;
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali è data notizia mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente.

Sono esclusi dalle limitazioni sulla circolazione della presente ordinanza i veicoli elencati nell'Allegato 1.

I seguenti itinerari stradali sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e D) - (colore verde nella planimetria):

- Sistema tangenziale di Forlì (tangenziale est-asse di arroccamento);
- V.le dell'Appennino da via Malguaia a P.ta Ravaldino;
- Viali di circonvallazione al centro storico (P.ta Ravaldino, Viale Salinatore, P.ta Shiovonia, Via del Portonaccio, Viale Italia, Viale V. Veneto, P.ta Santa Chiara, P.ta San Pietro, P.le del Lavoro, Viale Matteotti, P.le Indipendenza, P.le della Vittoria, Viale Corridoni, Via delle Bande Nere, Via della Rocca, Via Trieste, Via Bonzanino);
- Via Isonzo e Via Pelacano;
- Via Zangheri;
- Via Ravegnana da Via Bonaparte a P.ta San Pietro;
- Via Vespucci da P.le del lavoro a P.le Foro Boario;
- Viale della Libertà;
- Via D'Azeglio;
- Viale Roma da Via Costiera a P.le della Vittoria;
- Via Decio Raggi da via Campo di Marte a Via delle Bande Nere;
- Via Placucci;
- Via Mazzatinti da Via Placucci a Via Campo degli Svizzeri;
- Via Campo degli Svizzeri;
- Via Campo di Marte;
- Viale Gramsci;
- Via Bertini da Viale Gramsci a Via Cervese;
- Via Monda da svincolo tangenziale est a Viale dell'Appennino;
- Viale Bologna da rotatoria inizio asse di arroccamento a Porta Schiovonia;
- Via Cava da Via Borghetto Romiti a Viale Bologna;
- Via Sapinia e Via Valeria;
- Via Celletta dei Passeri da Via Mazzacavallo a Via Valeria;
- Via Firenze da Via Guado Paradiso a Viale Bologna;
- Via Padulli da Viale Bologna a svincoli con asse di arroccamento compresi.

Sono accessibili i seguenti parcheggi scambiatori così come indicati nella planimetria allegata:

- Parcheggio FS;
- Parcheggio Oriani;
- Parcheggio Manzoni;
- Parcheggio Stadio;
- Parcheggio Campo Svizzeri;
- Parcheggio Pertini;
- Parcheggio V. Corridoni
- Parcheggio Argine;
- Parcheggio Schiavonia;
- Parcheggio Viale V. Veneto;
- Parcheggio Fiera;
- Parcheggio Ravegnana;
- Parcheggio Zangheri;
- Parcheggio Ospedale.

sono escluse dalle limitazioni le zone industriali – artigianali, la zona dell'ospedale e comunque tutte le zone della città non coperte da un sistema adeguato di Trasporto Pubblico.

RICORDA INOLTRE

che, secondo quanto previsto dal Codice della strada, è in vigore l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in tutte le situazioni non derivanti dalle dinamiche del traffico e della circolazione stradale

AVVERTE

- che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà con le seguenti sanzioni amministrative:
- ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente D.Lgs 30.04.1992 n. 285, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'art. 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza di tutte le altre disposizioni previste dall'ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

AVVISA

che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utente stradale con l'apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del citato D.Lvo 30/04/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione;
- che la presente ordinanza venga resa esecutiva con l'apposizione di specifica segnaletica riguardante sia i segnali di divieto di transito e sia eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili;
- che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale.

SI RISERVA

di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna, qualora le misure prescritte con il presente atto dovessero rilevarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti giornalieri fissati dalla legge.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
- sia trasmesso:

ALLA PREFETTURA DI FORLI'
ALLA QUESTURA DI FORLI'
ALLA POLIZIA PROVINCIALE
AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE DI FORLI'
AL COMANDO CARABINIERI DI FORLI'
AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE
ALLA SEZIONE PROV.LE DI FORLI' DELL'A.R.P.A.E.
ALL'AUSL-DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
A FORLI' MOBILITA' INTEGRATA

La Dirigente
Simona Savini

documento sottoscritto digitalmente